

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GROSSO, FIORI, CERUTI

Presentata il 17 febbraio 1988

Abrogazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nuove norme per la prevenzione dei maltrattamenti agli animali

COLLEGI DEPUTATI! — Sembra irrealistico ed anacronistico, eppure nel nostro moderno ordinamento giuridico non esiste una legge diretta alla tutela degli animali in quanto tali.

Le due norme operanti in modo diretto e specifico in questo settore sono l'articolo 727 del codice penale e l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 727 del codice penale riporta un titolo atto a trarre in inganno: « Maltrattamento di animali ». E logica vuole che su tale dettato si sono sviluppate in questi ultimi anni tutte le attività, iniziative ed opere volte alla difesa giuridica degli animali, prospettando nel contempo l'opportunità di aumentare le pene per i trasgressori al fine di « poten-

ziare » l'effetto deterrente e repressivo della norma stessa.

Ebbene, sembra un paradosso, ma tale articolo del codice penale, nonostante il deviante titolo, non è affatto diretto a tutelare gli animali in se stessi da incrudelimenti e maltrattamenti. Non è affatto una norma che ha per oggetto specifico e diretto la protezione giuridica dell'animale in quanto tale, nella sua entità. Oggetto del reato non è la salute e l'integrità fisica dell'animale il quale nella struttura del reato rappresenta soltanto l'oggetto materiale, la « cosa » su cui ricade la condotta del reo; oggetto della tutela è invece il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e sofferenze.

Il Manzini, uno dei più autorevoli e seguiti giuristi del nostro tempo, afferma nel suo « Trattato di diritto penale », vol. X, che « (...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'articolo 727 del codice penale, è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...). L'articolo 727 del codice penale tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare gli animali stessi (...). La vista o la notizia di maltrattamenti ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche è la gentilezza dei costumi (...) ».

Non difforme è la giurisprudenza.

È vero, si può replicare, che comunque prevede il divieto di incrudelimenti, di eccessive fatiche, di torture. Ma è anche altrettanto innegabile che essendo questi divieti diretti allo scopo sopra esposto, non possono essere in via potenziale e reale utili strumenti di intervento per la difesa degli animali proprio per i limiti intrinseci e connaturali alla *ratio* della norma. Ad esempio, se trattasi di animali le cui ipotetiche sofferenze non sono suscettive di destare il detto sentimento collettivo, manca l'oggetto giuridico del reato e dunque l'articolo 727 del codice penale non è applicabile.

Ancora. La norma richiede un pericolo di turbamento effettivo o potenziale della sensibilità dell'uomo comune ed il reato si consuma per il solo compimento di atti capaci di colpire il sentimento di pietà e di compassione. « (...) Tuttavia è necessa-

rio provare in concreto che tale pericolo si sia effettivamente verificato (...) » (dall'« Enciclopedia del Diritto »). È una *probatio diabolica*, spesso impossibile, opinabile, soggettiva...

Va considerato peraltro che proibendo la norma ad esempio del sottoporre gli animali « a eccessive fatiche od a torture » ma a condizione che il tutto avvenga « senza necessità », proprio per la natura particolare del fine della tutela, si apre un ventaglio di ipotesi che vanificano di fatto ogni speranza di protezione degli animali.

Siamo nel campo della più totale genericità ed opinabilità. Non si tratta di divieti specifici di atti di crudeltà verso animali, ma di atti che devono essere misurati con il metro dell'offesa o meno al sentimento umano e nel contempo essere in equilibrio con esigenze e necessità comuni. Nasce spontaneo l'interrogativo su quali sono i limiti ed i parametri minimi per individuare queste necessità. E quale sia il confine tra la necessità e l'utilità.

L'articolo 70 del citato testo unico prevede fattispecie similari a quelle dell'articolo 727 del codice penale e lo scopo di fondo è praticamente lo stesso. Con qualche modesto miglioramento in quanto proibisce in modo espresso, nel relativo regolamento, alcuni giochi e spettacoli pubblici a danno di animali.

È dunque a questo punto evidente che, volendo impostare un criterio di base normativa moderna per la difesa degli animali da maltrattamenti ed incrudelimenti, non si può operare una semplice modifica o una integrazione sulla scorta di queste due norme del tutto praticamente inutili e fuorvianti ma si deve incardinare un sistema giuridico del tutto nuovo e diverso il quale, soprattutto, muti la *ratio* prima ancora che principi e pene.

Lasciando immutata la ormai consolidata qualificazione di *res*, nulla vieta tuttavia di considerare gli animali delle *res* particolari proprio per la loro particolare natura...

Nel nostro paese alcuni beni del patrimonio storico e culturale, seppur certamente non riconosciuti come soggetti giuridici, sono sottoposti a particolare tutela. Boschi e foreste, *habitat* paesaggisticamente ancora integri e le acque pubbliche, seppur non qualificati senz'altro come soggetti giuridici, sono oggetto di protezione giuridica anche penale.

Ebbene, gli animali domestici e selvatici potrebbero essere sottoposti ad analoga forma di tutela. In quanto tali. In quanto esseri viventi. Con i limiti oggettivi connessi a ciascuna specie, ed in particolar modo in relazione alla tipologia del suo rapporto con l'uomo (selvaticità, domesticità, sfruttamento a fini commerciali o alimentari, compagnia, mezzi di lavoro e via dicendo) ma sempre badando a far esulare da tale rapporto la componente di crudeltà e maltrattamento, la componente di uccisione gratuita e non necessaria e motivata, la componente di violazione delle leggi naturali proprie a quella determinata specie.

La necessità di tracciare un comun denominatore di minima tutela generale verso le specie animali sopra citate impone di sottrarre gli stessi animali da maltrattamenti e sevizie. Ed il concetto stesso di maltrattamenti e sevizie deve essere inquadrato nelle sue linee di fondo, per evitare generalizzazioni che si prestino ad interpretazioni irrazionali e diversificate.

In via generale, si può affermare che il maltrattamento o crudeltà consiste nella violazione delle leggi naturali (biologiche) fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore.

Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, *stress*, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche.

Una innovativa legislazione che tenda ad escludere il « maltrattamento-dolore » degli animali deve poggiare le sue basi sulla considerazione che l'intervento normativo non deve tendere a tutelare il sentimento umano di pietà bensì rivolto direttamente verso gli stessi animali i quali non devono essere considerati un terreno per esercitare la nostra virtù. In accoglimento della tesi che almeno alcuni tra i nostri doveri verso gli animali siano di tipo diretto. Dei doveri relativi agli animali che non sono però al contempo doveri verso gli animali, proprio come quelli relativi ai beni naturali, ai beni culturali ecc.

Ed è questo il contenuto di fondo ed il fine ultimo della proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 727 del codice penale e l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

ART. 2.

1. Nessun animale vertebrato esistente sul territorio nazionale stabilmente o temporaneamente, allo stato selvatico o domestico o di cattività deve essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli implicanti violazione delle leggi biologiche naturali connaturate alla relativa specie a livello psichico, fisiologico, genetico ed ambientale.

ART. 3.

1. Qualsiasi azione od omissione, realizzata con qualsiasi mezzo fisico o psichico, che causi o non impedisca il superamento istantaneo o continuato nel tempo, della soglia della reattività di un animale al dolore costituisce maltrattamento ed atto crudele verso un animale.

2. Si considera l'azione o l'omissione di tali cautele come maltrattamento ed atto crudele se non sono stati posti in essere gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale.

ART. 4.

1. Chiunque uccide o sottopone a maltrattamento o ad atti crudeli un animale è punito con l'arresto fino a tre mesi

o con l'ammenda da lire 2.000.000 (duemilioni) a lire 20.000.000 (ventimilioni).

2. Non costituisce reato l'uccisione praticata nell'ambito delle legislazioni vigenti sia nazionali sia a livello di direttive CEE attinenti le attività del settore zootecnico o tecnico-faunistico o venatorio, purché siano messi in atto gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale.

ART. 5.

1. Sono proibiti spettacoli pubblici e privati, giochi pubblici e privati, fiere e manifestazioni che cagionino sevizie o maltrattamenti di animali.

2. Sono proibiti in particolare ed in modo specifico: le competizioni che abbiano per oggetto e mezzo animali e che determinino o possano determinare la morte o il ferimento o sofferenza degli stessi come parte integrante della gara; le corride; i giochi che abbiano animali come bersaglio.

3. Gli organizzatori ed i promotori che contravvengono al divieto del presente articolo sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 (duemilioni) a lire 20.000.000 (ventimilioni).

4. Coloro che partecipano come spettatori a giochi e spettacoli illeciti secondo il comma 1 e il comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa di lire 300.000 (trecentomila).